



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 16.11.2022 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5828/2019 R.G. promossa

da

PIROZZI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO come da procura in atti

- ricorrente

Contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALIA come da procura in atti

- resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15.4.2019 parte ricorrente ha dedotto:
 - di aver presentato in data 18/12/2017 domanda n.01430533 cat. APE (anticipo pensionistico) accolta in data 22/12/2017 con decorrenza dal 01/05/2017;
 - che l'ente previdenziale aveva provveduto all'erogazione della prestazione a far data dal 01/02/2018 con un importo mensile lordo di € 1.500,00;
 - che, nelle more, l'Ente Previdenziale non aveva provveduto alla liquidazione dei ratei pensionistici maturati dal 01/05/2017 al 01/01/2018 a titolo di Ape n. 01430533 per un importo lordo pari ad € 13.500,00 come da modello Te08 del 22/12/2017;
 - che in data 04/02/2019 il ricorrente aveva richiesto informazioni circa il mancato pagamento dei ratei di pensione e di aver appreso che l'Ente previdenziale aveva ricostituito la prestazione inv.civ n. 07046428 con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2018, in ragione del fatto che nel periodo dal 01/05/2017 al 31/12/2018, con il pagamento degli arretrati, il ricorrente avrebbe beneficiato contemporaneamente della prestazione n.01430533 cat. APE e della prestazione cat. Inv. Civ n. 07046428;
 - che dal ricalcolo della prefata prestazione era sorto (fino al 28 febbraio 2019), un debito carico del ricorrente pari ad € 7.574,84;
 - che nel mese di Marzo 2019 l'Ente aveva liquidato l'importo di € 4.240,00 comprensivo dei ratei pensionistici arretrati;
 - che in data 04/03/2019, nel riscontrare "l'errore di calcolo" effettuato dall' Inps, aveva chiesto di *"provvedere in primis all'errore materiale in cui è incappato l'Ente, e nel contempo di provvedere alla liquidazione delle somme eccedenti tra il Dovuto (€ 13.500,00) e quanto realmente dovrebbe trattenere l'Inps (€ 6.415,28), atteso che in data 01/03/2019 avete provveduto alla corresponsione di soli € 4.240,00 in luogo ad una somma più alta"*;
 - che avendo superato il reddito previsto per il beneficio dell'assegno mensile di assistenza (€ 4.850,00 nell'anno di riferimento), il ricorrente doveva restituire anche gli importi percepiti dal 01/01/2017 al 01/4/2017 e che l'Inps, anziché effettuare il conguaglio "corretto" tra le somme dovute al ricorrente a titolo di arretrati pensionistici Cat. Ape e le somme anticipate a titolo di Inv. Civ. n. 07046428 dal 01/01/2017 al 31/12/2018, in data 15/03/2019 con provvedimento n. 68954835184-5 del 15/03/2019, aveva comunicato la

sussistenza di un indebito di € 7.574,84 a titolo di pensione cat. INVCIV n. 07046428 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018, invitando il ricorrente a provvedere al "pagamento della somma dovuta entro il 02/05/2019";

- che tale provvedimento era illegittimo, poiché nel conguaglio il ricorrente risulterebbe creditore della somma lorda di € 5.925,16 (€ 13.500,00 a titolo di arretrati pensionistici, ai quali vanno sottratti (conguaglio) € 7.574,84 a titolo di pensione Inv. Civ. percepita per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018);

- di aver ha diritto all'annullamento dell'indebito INPS del 15/03/2019 poiché compensato con gli importi che l'Inps avrebbe dovuto sborsare a titolo di Ape – sociale.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositato in data 3.10.2019 sulla base delle seguenti conclusioni: *“accertarsi il diritto di parte ricorrente di beneficiare dei ratei pensionistici arretrati per la prestazione n. 01430533 Cat. APE, per il periodo dal 01.05.2017 al 31.12.2018 (euro 13.500,00 lordi), ordinare all'Istituto Previdenziale INPS di effettuare il conguaglio con gli importi che il ricorrente dovrebbe restituire a titolo di inv civ n. 07046428; annullare l'indebito di cui al provvedimento n. 68954835184 5 del 15.03.2019, poiché riguarda importi oggetto del prefato conguaglio; per l'effetto, di tale declaratoria condannare l'INPS , in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento di euro 5.925,16, quale somma risultante a seguito del conguaglio tra le somme a diritto di cui alla pensione APE sociale n. 01430533 e le somme da restituire a titolo di inv civ n. 07046428, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria; ed ancora, poichè una parte di dette somme è già stata liquidata sul rateo di marzo 2019 in complessivi euro 4.240,00 al netto delle trattenute di legge, condannare l'INPS alla rifusione della parte restante”.*

Parte ricorrente ha altresì contestato nelle note di trattazione scritta depositate il 19.11.2021 le trattenute operate ai fini IRPEF sul conguaglio degli arretrati datato marzo 2019.

La difesa del ricorrente ha ritenuto che la trattenuta del 23% ai fini Iperf adottata dall'Ente previdenziale sull'Importo di €13.500,00, pari ad 3.114,26, dovesse invece essere effettuata sulla minor somma di € 7.465,44, ovverosia sull'importo risultante dalla sottrazione all'importo originario di € 13.500,00 delle somme da restituire a titolo di invalidità civile pari ad €7.574,84.

Inoltre, il ricorrente ha dedotto nelle note difensive depositate in data 4.11.2022 che:

- è accertato che l'Inps ha erogato €13.500,00 a titolo di arretrati APE a cui sono stati decurtati €7.574,84 per somme beneficate a titolo di pensione di invalidità civile nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018, per un totale in positivo di €7.465,44;
- a tale somma (€7.465,44) sono stati sottratti, di poi, € 3.114,26 a titolo di "Irpef Anni Precedenti da conguaglio arretrati";
- l'Inps avrebbe dovuto operare la trattenuta di € 1.717,05, ovverosia il 23% da trattenere sull'importo di €7.465,44 - importo ottenuto dalla sottrazione di € 7.574,84 (indebito) ad € 13.500,00 (arretrati APE);
- operando la trattenuta del 23% sull'intero importo di € 13.500,00 è stato erroneamente considerato l'importo sottratto di € 7574,84 come prodotto nello stesso anno, cosa che nella realtà non è avvenuta;
- sulla scorta della normativa in materia *"il reddito da tassare è misurata nel periodo d'imposta, che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (art. 7 del TUIR)"* risulterebbe palese l'errore in cui è incappato l'Ente previdenziale, laddove ha operato una trattenuta del 23% (€ 3.114,26) sull'Importo di € 13.500,00 in luogo a quella che realmente avrebbe dovuto operare sull'importo di €7.465,44, pari ad €1.717,05, ovverosia la trattenuta del 23% sul reale reddito prodotto dal Pirozzi nell'anno 2019 (€ 7.465,44) oltre il rateo pensionistico.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto, *"previo accertamento che l'indebito previdenziale di € 7.574,84 è stato generato per giustificare le trattenute operate sul conguaglio degli arretrati APE di € 13.500,00", dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la somma di €1.397,21, corrispondente alla differenza tra quanto trattenuto dall'Inps a titolo di IRPEF - € 3.114,26 e quanto avrebbe dovuto trattenere € 1.717,05, sugli importi liquidati sul rateo pensionistico di Marzo 2019.*

L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che l'indebito traeva origine dalle seguenti circostanze: *"Il signor Pirozzi in, presentava domanda di APE sociale (cd. Anticipo pensionistico) in data 18.12.2017, accolta con decorrenza maggio 2017. L'INPS provvedeva a porre in pagamento la prestazione dal febbraio 2018, per la sola rata corrente, senza pagare gli arretrati pari ad euro 13.500,00, in quanto nelle more aveva percepito i ratei della pensione di inabilità civile, divenuta incompatibile per superamento del reddito con la prestazione di APE sociale a lui liquidata ex post. Il debito complessivo risultava essere pari ad euro 7.574,04, come*

da modello TE08 che si allega. l'indebito è stato recuperato con compensazione sulla rata di marzo 2019, con la quale è stato versato a titolo di arretrati la somma netta di euro 4.240,00. Il recupero, pertanto, è avvenuto secondo la modalità richiesta da controparte. Si allega cedolino della pensione di marzo 2019".

Inoltre, quanto all'entità della decurtazione operata a titolo di *"Irpef Anni Precedenti da conguaglio arretrati"*, l'INPS ha eccepito la tardività della questione relativa alla tassazione degli arretrati, non oggetto di specifica doglianza nel ricorso introduttivo ed ribadito la legittimità del proprio operato atteso il ruolo di sostituto di imposta, per ritenute fiscali pari ad euro 3.114,26 e che le ritenute sono state calcolate sull'importo degli arretrati spettanti, deducendo altresì che non può configurarsi alcun calcolo alternativo in proposito, in quanto la prestazione indebita, avendo natura assistenziale, non è sottoposta a ritenuta fiscale alcuna, laddove all'importo degli arretrati per Ape sociale va applicata la trattenuta fiscale negli importi di legge e che, *" diversamente ragionando non sarebbe tassata la parte di arretrati trattenuti dall'INPS a copertura dell'indebito"*.

2. Tanto premesso, va evidenziato che sulla base della documentazione depositata ed alla luce delle difese svolte dalle parti all'udienza del 4.4.2022, l'unico profilo di contrasto tra le parti concerne la quantificazione della trattenuta operata ai fini Irpef nel cedolino di pensione di marzo 2019 depositato dall'INPS.

Infatti, rispetto all'iniziale domanda di annullamento dell'indebito di € 7.574,84 indicato nella comunicazione N.68954835184-5 del 15/03/2019, la domanda va rigettata, posto che risulta provato che l'Ente ha correttamente operato la compensazione tra il *"CONGUAGLIO PER ARRETRATI 13.500,00 +"* e le *"TRATTENUTE SUL CONGUAGLIO 7.574,84 -"* come risultante dal cedolino di marzo 2019 *"comunicazione mensile al pensionato"* allegato alla memoria di costituzione dell'INPS.

La compensazione richiesta dal ricorrente con il deposito del ricorso è infatti avvenuta sulla base della documentata e non contestata incompatibilità per superamento del reddito rispetto alla pensione di invalidità civile per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018, superamento dovuto alla liquidazione della prestazione (APE sociale) liquidata successivamente in favore del ricorrente.

Tuttavia, la questione giuridica relativa al computo della tassazione operata nella liquidazione è stata sollevata dal difensore di parte ricorrente nelle soltanto nelle note di

trattazione del 19.11.2021 e discussa dal difensore all'udienza di discussione del 4.4.2022 e, pertanto, come correttamente evidenziato dall'INPS, deve ritenersi inammissibile in quanto non costituisce motivo di ricorso.

Pertanto, la domanda di accertamento del diritto del ricorrente a percepire la somma di € 1.397,21 formulata nelle note del 4.11.2022, corrispondente alla differenza tra quanto trattenuto dall'Inps a titolo di IRPEF - € 3.114,26 e quanto avrebbe dovuto trattenere € 1.717,05, sugli importi liquidati sul rateo pensionistico di Marzo 2019 è inammissibile.

3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili avendo la parte depositato l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.

Aversa, 16.11.2022

IL GIUDICE

D.SSA STEFANIA COPPO